

ALLEGATO A

Procedimento di approvazione della Variante al Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale Piallasse di Ravenna" del Parco regionale del Delta del Po.

Contributo sulla proposta di Variante da parte della Regione Emilia-Romagna.


La variante al Piano di Stazione si sviluppa su tre proposte, di seguito viene riportato il parere per ciascuna:

N°1 - TERRENI AGRICOLI AD OVEST DELLA S.S. ROMEA PRESSO VIA GUICCIOLI

La variante consiste nello stralcio di 52 ettari di terreni agricoli e suoi edifici connessi in area contigua PP AGN, portando il confine sulla S.S. 309 Romea, in continuità con quanto già in essere a nord e a sud dell'area in oggetto e in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 27/88 istitutiva. Con l'approvazione del Piano Territoriale il confine di Legge che seguiva la Romea era stato infatti spostato per un breve tratto verso ovest, in corrispondenza dei terreni dell'Azienda Agricola Marani che aveva richiesto formalmente di poter entrare nel perimetro di Stazione essendo un'azienda sperimentale in agricoltura integrata ed ecocompatibile.

Nel frattempo, però, l'azienda sperimentale Marani è stata liquidata nel 2017. I 10 ettari di proprietà dell'azienda, inclusi gli edifici, sono stati acquisiti dalla Fondazione ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo e I 42 ettari di terreni agricoli sono stati venduti dal Comune di Ravenna alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna).

La cooperativa agricola che ha acquistato i terreni li ha ottenuti come "liberi da vincoli", per svolgervi la propria attività aziendale, ossia agricoltura tradizionale che è incompatibile con la destinazione che le Norme Tecniche di Attuazione fanno di questi terreni.



Le aree contigue sono definite all'articolo 25, comma 1 lett. e) della Legge regionale n. 6 del 2005:

e) "area contigua": *l'area non ricompresa nel Parco **con funzione di transizione e connessione** rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco **prevede le condizioni di sostenibilità ambientale** che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.*

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco prevedono, in particolare, che:

*Art. 27 comma 3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al **mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco**, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.*


In particolare, per quanto riguarda la riduzione dell'area contigua PP AGN, si prende atto che le aree agricole oggetto della variante non presentano caratteri di naturalità come, tra l'altro, per la maggior parte delle aree contigue, che sono coltivate e non naturalizzate. Tuttavia, tali aree, oltre a svolgere una funzione di filtro rispetto alle zone di tutela del Parco, consentono la coltivazione agricola con il minor utilizzo possibile di pesticidi e sostanze chimiche, in attuazione degli obiettivi del Parco di promuovere in tali aree attività produttive a "basso impatto ambientale" che la coltivazione agricola di tipo tradizionale, che si vorrebbe svolgere in questi terreni, non prevede.

Nella Val.S.A.T. sarà pertanto necessario argomentare adeguatamente le motivazioni a supporto della necessità di eliminare quest'area, e dovranno essere individuate le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione per gli eventuali effetti ambientali negativi attesi.

Si osserva infine che nella planimetria che individua il nuovo perimetro (Planimetria variante proposta 1) si potrebbe, per maggior chiarezza, evidenziare con un tratteggio l'area che verrebbe stralciata.

N°2 - TERRENI AD OVEST DI VALLE MANDRIOLE

Ad ovest di Valle Mandriole si estendono circa 15 ettari di terreno di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che sono stati oggetto di rimboschimento circa 10 anni fa. Con l'approvazione del Piano di Stazione l'area è stata identificata come CBOS in cartografia ma non è stata definita una sua specifica norma, attualmente segue le norme generali per le zone C.



Si chiede di correggere negli elaborati di variante la dicitura CFOR, riportata erroneamente, con quella corretta CBOS.

L'integrazione della norma per la sottozona C BOS si ritiene corretta:

Art. 10

*La sottozona ~~C-FOR~~ CBOS, comprende il rimboschimento a ovest di Valle Mandriole; l'ambiente è costituito da bosco planiziale di recente impianto, inframmezzato a bassure umide; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione del bosco planiziale e del bosco allagato (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*, *Salicetum cineree*, *Alnetalia glutinosae*) o di ambienti palustri veri e propri (*Pragmitetum vulgaris*, *Typhetum angustifoliae*), deve essere definita in apposito programma da sottoporre al parere di conformità dell'Ente di Gestione.*

Comma 10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (~~C-FOR~~ CBOS) sono consentiti:

- la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

Comma 10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (~~C-FOR~~ CBOS) sono vietati:

- destinazioni diverse da quelle stabilite al comma 10.

N°3 RETICOLO STRADALE TRA MARINA DI RAVENNA E PUNTE MARINA (VIA DELLA PACE, VIALE DELLE NAZIONI, LUNGOMARE COLOMBO)


Si tratta di un reticolo stradale che, in quanto ricadente nel territorio della Riserva statale (RNS), era stato cartografato come area a sé stante. Ricadendo però all'interno del perimetro di stazione avrebbe dovuto avere una sua specifica zonizzazione e quindi una sua normativa di riferimento che, per errore materiale, non era stata indicata nel Piano approvato.

La proposta di variante classificherebbe queste strade come zone D.

Secondo la Legge 6/2005 la zona "D" *corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.*

Essendo un'infrastruttura viaria esistente all'interno di una Pineta non si ritiene corretta la scelta di classificarla come zona D.

Si ritiene che l'area possa essere classificata come area contigua, sottozona PP.PIN "art. 27 comma 8 - La sottozona PP PIN, ad elevata tutela naturalistica, comprende la pineta di San Vitale esclusa la parte inserita in zona C", ricadendo anch'essa dentro ad una pineta. In tal caso il comma 8 andrebbe adeguatamente corretto specificando che non si tratta di una zona ad elevata tutela naturalistica ma di infrastruttura stradale. Altra possibilità è di classificarle come aree contigue generiche.



Per quanto riguarda invece gli aspetti più generali della variante si evidenzia che la documentazione di Piano è carente per quanto riguarda la Val.S.A.T e la VINCA come di seguito meglio specificato.

Considerato che non è stato elaborato un documento preliminare di Val.S.A.T inerente alla variante proposta, si precisa che la variante non rientra nei casi di esclusione della Val.S.A.T previsti all'art. 19 comma 6 della LR 24/2017, pertanto, dovrà essere prodotto uno specifico documento nel quale dovranno essere esplicitate le valutazioni degli effetti ambientali attesi dalla variante rispetto agli obiettivi ed alla strategia del Piano del Parco, nonché agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti.

Alla Valutazione ambientale andrà allegata anche la Vinca secondo quanto indicato dalla recente LR 4/2021.

Infine, si chiede di integrare tutti i documenti di Piano mettendo in evidenza le modifiche testuali e cartografiche apportate con la variante.